



**Convocazione dell'Assemblea comunale per la votazione federale del 7 marzo 2021 riguardante:**

- *L'iniziativa popolare del 15 settembre 2017 "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso" (FF 2020 4923);*
- *Legge federale del 27 settembre 2019 su servizi d'identificazione elettronica (Legge sull'le, LSle) (FF 2019 5419);*
- *Decreto federale del 20 dicembre 2019 che approva l'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (FF 2019 7277).*

**IL MUNICIPIO DI BIASCA**

risolve:

**1. Catalogo elettorale (art. 4 LDP; art. 5 e seguenti LEDP e art. 2 e seguenti REDP)**

Per la votazione fa stato la pubblicazione del catalogo elettorale avvenuta durante il mese di gennaio 2021. Le variazioni che intervengono in seguito sono pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso. Il catalogo elettorale sarà aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione.

**2. Ufficio elettorale (art. 28 e seguenti LEDP)**

Lo scrutinio ha luogo nella Casa comunale in un ufficio elettorale posizionato nell'atrio all'entrata.

**3. Orario di apertura dell'ufficio elettorale (art. 19 LEDP)**

Il Municipio ha stabilito il seguente orario di voto:

- Domenica 7 marzo 2021 dalle 09:00 alle 12:00

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni sono dichiarate chiuse sono ammessi a votare.

**4. Materiale di voto**

L'avente diritto di voto in materia cantonale riceve al domicilio, la carta di legittimazione di voto, la scheda di voto, l'opuscolo informativo e l'apposita busta per riporvi la scheda votata.

**5. Voto al seggio elettorale**

L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza. L'elettore può esercitare il diritto di voto presso l'ufficio elettorale istituito e servirsi del materiale spedito al domicilio.

## 6. Voto per corrispondenza (art. 23 LEDP)

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto. Attenzione a non tagliare e cestinare la busta. Se necessario, rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione.

L'elettore deve:

- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nell'apposita busta di voto;
- riempire la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel senso indicato dalle frecce e con l'indirizzo della Cancelleria comunale ben visibile.

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

## 7. Trasmissione del materiale di voto

L'elettore può inviare la busta di trasmissione:

- per il tramite del servizio postale (con affrancatura);
- imbucandola nelle bucalettere poste all'entrata principale e sul retro della Casa comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le ore 12:00 di domenica 7 marzo 2021.

## 8. Espressione del voto (art. 5 LDP; art. 25 LDP e art. 8 REDP)

L'elettore deve indicare sulla propria scheda con un «sì» o con un «no» il voto sull'accettazione o sul rifiuto dell'oggetto in votazione. Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale ai sensi degli articoli 25 LEDP e 8 REDP.

## 9. Distribuzione del materiale di voto (art. 11 LDP e art. 18 LEDP)

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione.

## 10. Sanzioni penali

È passibile di detenzione o di multa chiunque violi gli art. 282 (frode elettorale) o 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

## 11. Avviso ai cittadini

La presente risoluzione è pubblicata all'albo comunale e serve da formale avviso ai cittadini.

il Sindaco



Loris Galbusera

Per il Municipio:



il Segretario



Igor Rossetti